

(N. 860)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore VARRIALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1950

Interpretazione autentica del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156, e decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, concernenti la proroga dei contratti agrari.

ONOREVOLI SENATORI. — È abbastanza nota la grave controversia, vivamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza, se al mezzadro compete la proroga del contratto prevista nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, nel caso in cui il suo concedente abbia perduto il diritto al godimento del podere.

Le Commissioni Regionali per le controversie agrarie e la Magistratura ordinaria hanno risolto la controversia in senso disforme come disforme è la dottrina in proposito.

La soluzione affermativa fonda il diritto del mezzadro a pretendere sopra quanto sul testo dell'articolo 2160 Codice civile e sulle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157.

Ma, più della lettera, ha valore lo spirito informatore delle disposizioni predette, poichè, se è concesso il diritto alla proroga nel caso del contratto di mezzadria intercorso tra l'affittuario e il mezzadro, tale proroga deve sussistere anche se si estingue il contratto di affitto,

diversamente il diritto alla proroga riuscirebbe inutile e il mezzadro sarebbe costretto a lasciare il podere e la casa colonica con la sua famiglia senza poter trovare altro, dato il blocco degli affitti.

Anzi, fra le cause di agitazioni che turbano tuttora i rapporti tra proprietari, affittuari e mezzadri nel campo agrario, la stampa va segnalando il subdolo espediente, a cui si ricorre di frequente dal proprietario, d'accordo con l'affittuario, specie se questi è parente, ai danni del mezzadro.

Invero, l'affittuario, d'accordo col proprietario, finge di essere moroso, per cui si fa convenire in giudizio in modo che il proprietario ottenga provvedimento di sfratto contro di lui e contro i terzi detentori, fra i quali è compreso il mezzadro, senza che questi possa invocare alcuna proroga, o, tanto meno, sostituirsi all'affittuario stesso, rendendosi, peraltro, ben difficile per lui provare in giudizio la simulazione e la frode.

Quel che più grave poi è che, rendendosi l'affittuario nullatenente, il proprietario fa valere il suo privilegio sui beni del mezzadro che si trovano nel podere depauperandolo così di tutto.

Orbene, tra le varie provvidenze che si vanno effettuando a favore della classe agricola s'impone, dal punto di vista dell'oppor-

tunità e dell'equità, il provvedimento oggetto del presente disegno di legge che, eliminando le divergenze di giurisprudenza, garantisce questa benemerita classe di lavoratori, assicurando loro il beneficio della proroga e ridonando tranquillità alle nostre campagne, con vantaggio grandissimo della produzione agricola.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156, e decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, anche il mezzadro, che sia tale in conseguenza di contratto stipulato con il conduttore di un fondo rustico, cessato il contratto di affitto, ha il diritto di pretendere dal locatore che il medesimo assuma la veste di concedente nei suoi confronti, onde poter godere della proroga concessa dalla legge.